


A.C.I

<i>Csm</i>	Roma	01/03/2018
	Protocollo	P 3669/2018



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Al Signor Presidente
della Scuola Superiore della Magistratura
Via Tronto n. 2
ROMA

Al Signor Segretario Generale
della Scuola Superiore della Magistratura
Via Tronto n. 2
ROMA

Mail: protocollo@scuolamagistraturacert.it

Ai Signori Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari
LORO SEDI

e, p.c.

All'On.le Signor MINISTRO
della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 19/UD/2018

Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015 e nominati con D.M. 07.02.2018.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 febbraio 2018, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la delibera in data 31 gennaio 2018 con la quale l'Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015 con contestuale destinazione dei medesimi agli



A. C.



Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con D.M. 7.2.2018 i 351 vincitori del concorso su indicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati del 9.2.2018, sono stati invitati a prendere possesso nei rispettivi Uffici assegnati loro nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 2 marzo 2018;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura;

osserva:

Premessa

Al tirocinio dei magistrati ordinari, nominati con D.M. 7.2.2018, si applica il Regolamento per il tirocinio, adottato dal CSM con delibera del 13.6.2012 e successiva modifica del 3 maggio 2017.

Il Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia tra il CSM, organo del governo autonomo della magistratura, e la Scuola Superiore della Magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti.

Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (Consigli Giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), e in particolare quello essenziale del CSM nel fissarne le direttive fondamentali. Ai sensi dell'art. 2, lett. o), infatti, il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 stabilisce che la Scuola è preposta *“alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari”*.

È pertanto necessario che il CSM indichi le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari.

In tale senso appare opportuno non discostarsi dalle direttive impartite con la delibera plenaria del 5 aprile 2017 relativa al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso indetto con D.M. 5.11.2014 e nominati con D.M. 3.2.2017, atteso il generale apprezzamento in merito alla loro adeguatezza e puntualità emerso anche a seguito del Tavolo tecnico tenuto con la SSM in data 20 febbraio u.s., pur se qualche lieve innovazione va apportata, a seguito del predetto confronto, a fronte del permanere della ridotta durata del tirocinio.

Va quindi ribadito che tali direttive si iscrivono nell'ambito della funzione di indirizzo svolta dal CSM anche con riferimento alla formazione permanente (ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 12, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 26/2006), recependone e specificandone i principi generali che la caratterizzano, con riguardo, ad esempio, alla uniformità territoriale dell'offerta formativa, alla necessità di pensare a una cultura comune della giurisdizione per giudici e pubblici ministeri che sia anche attenta alle specificità e alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione.

Nel contempo, atteso lo stretto collegamento tra la funzione formativa e la verifica dell'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali spettante al CSM all'esito del tirocinio (art. 22, co. 2, d.lgs. n. 26/2006), il legislatore ha previsto che le distinte Sessioni di tirocinio presso gli uffici giudiziari (ordinario e mirato) e presso la Scuola della Magistratura siano determinate in dettaglio mediante apposita delibera del CSM, con la quale devono prevedersi formalmente le *“modalità di svolgimento delle sessioni”* e quindi l'organizzazione del tirocinio, con la calendarizzazione delle attività (art. 18, u.p., d.lgs. n. 26/2006).

Il predetto decreto legislativo, all'art. 20, co. 1, prevede, inoltre, che: *“nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura”*

A.4.1.) nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale (...). Pertanto, il CSM deve provvedere anche a individuare le “materie” che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Appare quindi opportuno, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, precisare gli ambiti di competenza del CSM e della Scuola Superiore della Magistratura, definendone in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso ordito normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria.

1. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/2006, nel definire i compiti cui è preposta la Scuola della Magistratura, individua la: *“collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari”*.

L'art. 5, co. 2, attribuisce al nuovo organo, tra l'altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell'attività didattica, *“tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura”* e dal Ministro della Giustizia.

L'art. 12 dispone che i componenti del Comitato Direttivo curino, tra l'altro, *“la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale”*.

L'art. 2, comma 3 della legge 25.10.2016 n. 197 prevede che il tirocinio dei magistrati ordinari, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola Superiore della Magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 21, comma 1, de citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo;
- b) due mesi, per il secondo periodo;
- c) sei mesi, per il terzo periodo.

L'art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino *“corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio”*;

Gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al Comitato Direttivo della Scuola compiti relativi al programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli uffici giudiziari e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al CSM per il previsto giudizio di idoneità.

Spetta, quindi, al Consiglio Superiore un potere di “individuazione” e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per la formazione permanente.

Nel primo caso, infatti, il CSM deve elaborare *direttive* (art. 2, lett. o), deliberare *le modalità di svolgimento delle sessioni* del tirocinio (art. 18) e individuare le *materie* per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari e il giudizio finale sul tirocinante.

Nel caso, invece, dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente dei


A. G.

magistrati il Consiglio, al pari del Ministro della Giustizia, pone le *linee programmatiche* annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il Comitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, nell'elaborazione della programmazione annuale dell'offerta formativa (art. 12, co. 1, lett. a).

In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le "direttive" per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le "materie" di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali "direttive" e nella individuazione delle "materie", il Consiglio Superiore della Magistratura attinge alla collaudata esperienza quarantennale nel campo della formazione, nella consapevolezza che quanto sinora realizzato rappresenta un patrimonio da valorizzare e da veicolare al nuovo Ente preposto alla formazione professionale dei magistrati. Sotto quest'ultimo profilo, è di tutta evidenza l'importanza del confronto con la rappresentanza della Scuola della Magistratura, funzionale anche alla verifica della reale "tenuta" delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi.

All'epoca dell'adozione di quella delibera era entrata da poco in vigore la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che prevedeva una sensibile riduzione del periodo di tirocinio, portato da diciotto a dodici mesi, per i magistrati che sarebbero stati nominati all'esito delle procedure concorsuali bandite nel 2014 e nel 2015 (con esclusione di quelli nominati in relazione al concorso riservato per la provincia autonoma di Bolzano). Tale norma è stata poi ulteriormente modificata in sede di conversione, posto che nel testo della legge 25 ottobre 2016, n. 197, è stato precisato che per i soli m.o.t. dei due anzidetti bandi la durata del tirocinio è stata fissata in dodici mesi, dei quali solamente uno dedicato al tirocinio teorico-pratico presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Come già stabilito con delibera relativa ai vincitori del concorso per esami a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5.11.2014 e nominati con D.M. 3.2.2017, si ritiene di confermare la modulazione di computo in relazione al totale periodo di dodici mesi.

La scelta di riconoscere al Comitato direttivo della Scuola il potere di eventualmente articolare in molteplici intervalli il periodo totale di quel mese, oltre che rispondere all'autonomia organizzativa di tale Ente, appare al Consiglio la soluzione più coerente al dettato legislativo che prevede una alternanza tra i momenti di formazione presso la Scuola e quelli di formazione presso gli uffici giudiziari; e che assegna – secondo quanto dettagliatamente stabilito dall'art. 22 del d.lgs. n. 106 del 2006 – al Comitato direttivo il compito di esprimere, al termine del periodo di tirocinio ordinario, un giudizio sulla idoneità di ciascun MOT all'assunzione delle funzioni giudiziarie, in ragione "delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio". Compito, questo, che obiettivamente il Comitato direttivo può assolvere in maniera più efficace se, invece che concentrare il mese di tirocinio presso la Scuola in un unico periodo continuativo, la valutazione possa essere qualificata da verifiche periodiche che tengano conto anche del livello di preparazione conseguito da ciascun magistrato nel corso della graduale esperienza nel frattempo maturata negli uffici giudiziari.

La seconda considerazione riguarda l'aspetto contenutistico.

Una così drastica riduzione del periodo di tirocinio teorico-pratico presso la Scuola Superiore della Magistratura – portato, come si è detto, da sei mesi ad un mese – impone di rimodulare le modalità di espletamento della relativa attività formativa, che dovrà essere preferibilmente concentrata nella partecipazione a corsi organizzati presso la sede della Scuola. Ne consegue che, stante la ridotta entità di quel periodo, si rende auspicabile lo svolgimento di *stage* esterni alla Scuola, così come previsti dalla disciplina regolamentare sulla formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.

D'altra parte, la consistente contrazione cronologica del periodo di formazione teorico-pratica presso la Scuola – eccezionalmente fissata, nei termini indicati, per i soli m.o.t. nominati vincitori all'esito dei concorsi banditi nel 2014 e nel 2015 – consiglia di riproporre ciò che era stato



Stabilito dalla delibera 5 aprile 2017, sopra richiamata, ossia di valutare la possibilità di introdurre, in favore di tali magistrati e per un congruo periodo dopo la loro presa di servizio nelle sedi di esercizio delle funzioni giudiziarie, un criterio di preferenza da valorizzare in sede di selezione dei partecipanti ai corsi organizzati dalla Scuola e dedicati alla c.d. formazione permanente.

2. Direttive, Materie e Obiettivi del CSM.

2.1. Considerazioni di ordine generale.

L'esposizione degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari richiede la trattazione congiunta delle "direttive" generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle "materie" di approfondimento teorico-pratico sulle quali debbono svolgersi i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

L'intero tirocinio deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli uffici giudiziari e in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve realizzarsi, complessivamente e senza cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione concernenti ordinamento giudiziario e metodologie e quelle di taglio più squisitamente pratico.

Va, inoltre, rilevato che le presenti linee guida non sono dirette a fornire indicazioni specifiche sui corsi teorici relativi alle singole materie indicate, ma intendono tracciare alcune generali linee sistematiche, capaci di orientare le scelte della Scuola in funzione di un'innovativa concezione delle sessioni formative.

Non può non tenersi in adeguato conto, infatti, che il neo magistrato è reduce da un prolungato periodo di studi, svolto non solo presso l'Università, ma anche presso Scuole per la preparazione alle professioni giuridiche, pubbliche e private. All'esito di un periodo di approfondimento quasi decennale, può presumersi che, superata la selezione operata in sede di concorso, il neo magistrato sia fornito (o sia, comunque, metodologicamente, in grado di fornirsi) di un bagaglio di conoscenze tale da consentire di escludere l'utilità di sessioni formative a contenuto "frontale" dedicate ad istituti tradizionali delle materie giuridiche, configurandosi tali interventi quali inutili duplicazioni di processi formativi già esauriti.

Pare, dunque, più utile che il programma formativo tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla formazione giudiziaria.

Dovranno assumere maggiore centralità nell'ambito della offerta formativa la metodologia delle indagini e delle decisioni, la materia dell'ordinamento giudiziario, la deontologia del magistrato ed, in sede di tirocinio mirato, specifiche sessioni teorico pratiche, fondate anche su esercitazioni, dirette ad approfondire le questioni e le materie oggetto della futura attività del magistrato, in relazione alle funzioni dallo prescelte.

In tale contesto, più che stilare un elenco di materie e questioni concernenti i tradizionali settori del diritto, il Consiglio intende tracciare le linee guida della formazione suggerendo la impostazione tendenziale della offerta formativa che la Scuola dovrà elaborare, differenziandola in relazione allo stadio del momento formativo, misurato sulla natura generica o specifica del tirocinio.

2.2. Direttive e materie relative al tirocinio generico

2.2.1. Nella prospettiva sopra delineata, venendo alle direttive e materie concernenti il tirocinio generico, deve premettersi che appare finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale quella di consentire ai neo magistrati di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli *standard* elaborati nell'ambito delle maggiori istituzioni europee.

Ne deriva la necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria, che dovrà riferirsi in via preminente ai valori promossi dai codici etici, nel contesto di un apporto dialettico fornito anche da altre categorie professionali (avvocati, dirigenti amministrativi,


A.C.

representanti del mondo dell'informazione). Saranno utili momenti di confronto che contribuiscano all'acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo del magistrato e dell'adeguatezza dei comportamenti conseguenti. All'esito di tale percorso, è auspicabile che vengano trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, "paradisciplinare" ai sensi dell'art. 2 R.Dlgs., 31 maggio 1946, n. 511 ss. mm, civile, contabile e da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 OG.

2.2.2. Tenuto conto della rilevanza che la materia ordinamentale assume ai fini della qualità ed efficienza della giurisdizione appare, in secondo luogo, necessario un adeguato approfondimento di tutti i profili che concorrono a definire lo statuto professionale e ordinamentale del magistrato.

Dovranno essere valorizzate le positive ricadute che un'adeguata conoscenza della materia ordinamentale produce sul piano della legittimità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività giudiziaria, anche in funzione di una consapevole partecipazione dei magistrati alla determinazione dei criteri organizzativi dell'ufficio, oltre che alla loro condivisione, tutte circostanze importanti, come positivamente accertato nell'esperienza di questi anni, ai fini di una migliore *performance* giudiziaria.

2.2.3 Nell'ambito del tirocinio generico non potrà, poi, trascurarsi l'approfondimento circa la metodologia del procedimento e della decisione.

Dovranno, come stabilito anche in passato, essere trattate le regole fondamentali sulla terminologia giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa, esaminando testi tratti dalla pratica giudiziaria ed individuandone le debolezze logiche, gli errori espositivi e le inutili oscurità. Sul tema dovranno, ovviamente, essere svolte esercitazioni pratiche.

Sarà necessario, inoltre, introdurre idonei approfondimenti nelle materie della psicologia cognitiva, della psicologia giudiziaria, della medicina legale e dei saperi extragiuridici connessi alla funzione giudiziaria al fine di consentire al neo magistrato la maturazione di un'adeguata consapevolezza sui processi decisionali. Sempre sotto il profilo metodologico, seppure riferito ai comportamenti connessi all'esercizio della funzione giudiziaria, dovrà essere assicurato un adeguato rilievo alla riflessione sugli aspetti della comunicazione e del rapporto tra magistratura e *media*, individuando i criteri di temperamento del diritto del cittadino all'informazione e del diritto di libera manifestazione del pensiero del magistrato con la tutela dell'immagine di imparzialità del magistrato ed il suo dovere di riserbo.

Nel settore civile così come in quello penale, dovrà essere previsto un congruo periodo di tirocinio presso gli uffici dell'esecuzione e della sorveglianza, in modo da assicurare una formazione orientata a prefigurare le conseguenze giuridiche delle singole statuizioni. Ciò produce i propri effetti anche nella tecnica di redazione delle sentenze e dei provvedimenti decisori, in vista per esempio della necessità di adempiere l'onere motivazionale sull'esatta configurazione della pena, ovvero all'individuazione dei criteri di liquidazione in sede civile, che non diano luogo ad ulteriori procedure per la determinazione degli accessori connessi al capitale.

2.2.4 Sul piano della formazione generale riferibile al tirocinio generico è auspicabile una adeguata attenzione ai rapporti ed alle interferenze tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario. Al riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto *European Gaius*, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani.

Adeguati spazi dovranno essere riservati anche alla conoscenza e al concreto utilizzo di tutti gli strumenti e applicativi informatici.

2.2.5 Nella fase generica del tirocinio, è auspicabile, comunque, che - consolidando l'esperienza già acquisita dalla Scuola nel corso dei precedenti anni - le sessioni siano articolate in funzione di una duplice finalità: da una parte, fornire un'adeguata panoramica delle problematiche teoriche concernenti i settori di intervento in connessione con le esperienze contemporaneamente maturate presso gli uffici giudiziari, riservando una adeguata attenzione ai settori specialistici che di regola non costituiscono oggetto di approfondimento nella fase che precede la prova concorsuale;

A. G. All'altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche in uno strumentario indispensabile per l'esercizio delle funzioni, nella accezione allargata sopra intesa. In tale prospettiva, oltre a potenziare il metodo di studio fondato sulla simulazione dell'attività giudiziaria, anche mediante esame e studio di fascicoli processuali virtuali, potrà essere utile l'impiego di "tutor", espressamente previsto dall'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 26/2006, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l'intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica.

2.3. Direttive sul tirocinio mirato.

2.3.1 Mentre il tirocinio generico dovrà essere diretto a fornire al magistrato un quadro preciso dello statuto del magistrato in tutti i suoi possibili aspetti (ordinamentale e deontologico) e gli strumenti, anche metodologici, relativi ai saperi extragiuridici nella prospettiva di consentirgli di acquisire consapevolezza del ruolo nella società e dei processi decisionali che lo riguardano, il tirocinio mirato dovrà soprattutto concernere l'apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, riferiti alle specifiche funzioni che i neo magistrati saranno definitivamente chiamati a ricoprire.

Tanto vale, come è ovvio, per tutti i magistrati ed, a maggior ragione, per quelli destinati a particolari funzioni (tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, tribunali delle imprese), dovendosi completare il bagaglio di conoscenze in precedenza acquisito con lo studio universitario e post universitario, con l'approfondimento di tematiche specialistiche.

Nel vasto novero di materie da trattare, la Scuola individuerà i temi specifici da approfondire, tenendo conto delle funzioni prescelte dal neo magistrato, eventualmente suddividendo i MOT per gruppi omogenei per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate e tenendo altresì conto dell'opportunità di individuare le materie da approfondire tra quelle solitamente estranee alla formazione curriculare e, comunque, di rado approfondite nel corso della formazione pre concorsuale.

Deve, quindi, valorizzarsi la metodologia adottata dalla Scuola nello scorso anno, in particolare nel settore civile, che prevede un percorso formativo "multiforme e flessibile", comprensivo di "percorsi tematici di approfondimento teorico- pratico" nei diversi settori.

2.3.2 Uno spazio adeguato dovrà essere, naturalmente, riservato all'aspetto dell'organizzazione del lavoro del magistrato destinato a svolgere funzioni penali, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali, e la previsione di specifiche sessioni sulle tecniche di indagine. Apposite sessioni dovranno, inoltre, essere previste per l'analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato penale e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo. Saranno, inoltre, opportuni approfondimenti riguardanti tematiche organizzative specifiche riferite ai giudici civili e penali, attraverso la presentazione di prassi ritenute meritevoli di essere seguite; in particolare, con riferimento alla gestione del ruolo del magistrato civile e alla funzione della conciliazione e della mediazione.

3. Il raccordo con la formazione in ambito distrettuale.

Nell'ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all'offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura, evitando duplicazioni.

Nel corso del tirocinio presso gli Uffici giudiziari, alla luce della contrazione dei tempi complessivi, si ritiene quindi necessario che i Consigli Giudiziari prevedano, d'intesa con la struttura decentrata della Scuola, brevi incontri di studio (anche in forma seminariale) specificamente destinati ai MOT, di cui almeno due nel corso del tirocinio generico e due del mirato, a frequenza obbligatoria. Peraltro i neo magistrati saranno comunque invitati a partecipare a tutti i corsi della formazione decentrata (pur trattandosi, in tal caso, di frequenza facoltativa).

La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell'ausilio che possono offrire i referenti per l'informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio



A.G.



alle potenzialità del sistema informatico, attraverso l'utilizzo dei relativi sistemi e programmi.

La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo concernente l'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, anche di qualche giorno per ciascuna delle funzioni, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

4. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio.

4.1. Regolamentazione di dettaglio del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 7.2.2018.

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 7.2.2018 (vincitori del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22.10.2015) avrà la durata effettiva di mesi 12, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 25.10.2016 n. 197, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali di cui all'art. 90 OG. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG.

In considerazione del lasso temporale fissato dal Ministero della Giustizia per la presa di servizio (dal 20 febbraio 2018 al 2 marzo 2018), il tirocinio avrà formalmente inizio il giorno 5 marzo 2018 e avrà termine il 4 aprile 2019 e, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del nuovo Regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

TIROCINIO ORDINARIO: dal 5 marzo 2018 al 10 settembre 2018.

- Tribunale civile, Tribunale penale e Procura della Repubblica, oltre alla sessione presso la Scuola.

(nel mese di agosto 2018 congedo ordinario spettante)

TIROCINIO MIRATO: dall'11 settembre 2018 al 4 aprile 2019.

- Attività relativa alla funzione giudiziaria di destinazione, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali *stage*.

In attesa delle assegnazioni definitive ai magistrati affidatari da parte di ciascun Consiglio Giudiziario, nei primi giorni del tirocinio i MOT potranno iniziare la loro attività sulla base di assegnazioni provvisorie.

- La **SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (11 mesi)**, prevede una fase di tirocinio ordinario (**5 mesi**) - suddivisa in *tre mesi* presso gli uffici giudicanti (garantendo


A.C.I

Csm	Roma	01/03/2018
	Protocollo	P 3669/2018

un'equilibrata esperienza nel settore civile e in quello penale) e *due mesi* presso gli uffici requirenti - e una fase di tirocinio mirato (**6 mesi**) interamente svolti presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012.

- La **SESSIONE PRESSO LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA (1 mese)** si articola in quattro settimane alternate a quelle in cui è suddiviso il semestre di tirocinio ordinario.

4.2. Calendario del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 7.2.2018

Sulla base delle risultanze e delle valutazioni inerenti alla formazione dei magistrati nominati all'esito di precedenti concorsi, ed in accordo con la Scuola che in data 22 febbraio 2018 ha inviato, al riguardo, una particolareggiata nota, la calendarizzazione è formulata, di regola, sulla base dei seguenti criteri generali:

- inizio del periodo di tirocinio nel settore giudicante civile;
- ripartizione dei magistrati in tirocinio in tre gruppi (A, B, C - cfr. allegati 1,2,3 -) in considerazione del loro numero particolarmente elevato, e delle conseguenti criticità organizzative e didattiche;
- tendenziale corrispondenza tra la materia oggetto della formazione presso la Scuola e l'area di tirocinio presso gli uffici;

In considerazione dell'elevato numero di MOT si ritiene di consentire ai Consigli Giudiziari, sulla base di richiesta motivata alla SSM e al CSM, accompagnata da specifica proposta, di modulare diversamente l'inizio del tirocinio, facendo uso della facoltà di suddividere i MOT in più gruppi, ciascuno con esordio da un settore diverso.

Il calendario delle attività inerenti al tirocinio generico è tracciato, per ciascun gruppo di MOT, nel prospetto generale allegato (v. all. 4), salve le possibili deroghe con riferimento al precedente capoverso.

Nell'ambito della scansione temporale generale:

I. - La fase di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al Consiglio superiore della Magistratura.

II. - La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici, scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare -anche mediante appositi incontri di studio in sede locale- un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in

A. Gi rocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Scopo del tirocinio mirato presso gli uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

Per il particolare rilievo che assume la formazione nel settore dell'ordinamento giudiziario (espressamente richiamato all'art. 20 co. 2 del D. lvo. 26/06) sulla crescita professionale dei magistrati di prima nomina, il Consiglio, in collaborazione con la SSM, si propone di organizzare in detto ambito una specifica iniziativa di approfondimento delle tematiche di maggiore interesse per la formazione iniziale. Tale iniziativa interverrà nel corso del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari per non comprimere il già ridotto periodo previsto presso la Scuola della Magistratura.

5. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avvengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (art. 6, Regolamento per il tirocinio) e della collegata sessione presso la Scuola della Magistratura (art. 8, co. 2, Regolamento per il tirocinio), con le modalità indicate nell'art. 13, co. 10 e 11, del Regolamento per il tirocinio adottato con delibera consiliare del 13 giugno 2012.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare al Consiglio Giudiziario e al CSM, con precisione e senza ritardo, entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'ufficio e le funzioni alle quali il magistrato medesimo sarà destinato, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive.

6. Disposizioni finali.

I Consigli Giudiziari dovranno indicare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Il CSM, sentito il parere del Comitato Direttivo della Scuola, all'esito dell'approvazione del programma di tirocinio per ciascun magistrato, secondo le modalità previste dagli artt. 5, co. 1, 10 e 11 del Regolamento per il tirocinio del 13.6.2012 e successiva modifica del 3 maggio 2017, designerà definitivamente con propria delibera i magistrati collaboratori e affidatari.

Sarà cura dei Consigli Giudiziari organizzare, entro il **20.3.2018**, un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola della magistratura, i compiti e le funzioni dei Consigli Giudiziari, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

Alla luce di tutto quanto esposto,

delibera

<i>Csm</i>	Roma	01/03/2018
	Protocollo	P 3669/2018



A.C.I. Adozione delle direttive ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 26/2006 per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 7.2.2018, nei termini esposti in parte motiva.
Delibera altresì l'organizzazione di un incontro di studio con i suddetti magistrati su temi di ordinamento giudiziario e deontologia, articolato in tre sessioni presso la sede consiliare.”



SECRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)





A.C.I

<i>Csm</i>	Roma	01/03/2018
	Protocollo	P 3669/2018

ALL. 1

MOT D.M. 07.02.2018 - Gruppo A				
n.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO	GRUPPO
1	BIGIARINI	ANDREA	BOLOGNA	A
2	BOLONDI	EUGENIO	BOLOGNA	A
3	BRADANINI	GIULIA	BOLOGNA	A
4	BUGANÉ PEDRETTI	FRANCESCA	BOLOGNA	A
5	COIRO	CRISTIANO	BOLOGNA	A
6	DI GIROLAMO	DANIELA	BOLOGNA	A
7	FAVA	VITTORIO	BOLOGNA	A
8	FONTANA	PAOLO	BOLOGNA	A
9	INTERLANDI	SALVATORE	BOLOGNA	A
10	MINIERI	FRANCESCA	BOLOGNA	A
11	MOTTA	VALERIA	BOLOGNA	A
12	PANCHIERI	FRANCESCO	BOLOGNA	A
13	ROMAGNOLI	ELISA	BOLOGNA	A
14	SALVADORI	VERONICA	BOLOGNA	A
15	SARTONI	GIORGIA	BOLOGNA	A
16	STOCCO	ALBERTO	BOLOGNA	A
17	VALLONI	FABRIZIO	BOLOGNA	A
18	DE PASQUALE	ILARIA	CATANZARO	A
19	PEZZIMENTI	MARIA CONCETTA	CATANZARO	A
20	ROCCIA	ARIANNA	CATANZARO	A
21	TORRETTA	MATTEO	CATANZARO	A
22	BARALLA	GAIA	GENOVA	A
23	BARBUTO	MARIA GRAZIA	GENOVA	A
24	BASSI	CRISTINA	GENOVA	A

A.E.I

25	BONCI	MARCO	GENOVA	A
26	BRUZZONE	FRANCESCO	GENOVA	A
27	FELISATTI	GIORGIA	GENOVA	A
28	GANDOLFO	AGLAIA	GENOVA	A
29	MARANO	MARCO	GENOVA	A
30	MARTINI	CLAUDIO	GENOVA	A
31	PASTORINO	MARGHERITA	GENOVA	A
32	SEMENZA	CHIARA	GENOVA	A
33	SENATORE	LARA	GENOVA	A
34	TAGLIASACCHI	EUGENIO	GENOVA	A
35	TOSETTI	MARTINA	GENOVA	A
36	VASSALLO	MARTA	GENOVA	A
37	APOLLONIO	ANDREA	LECCE	A
38	COLUCCI	DOMENICO	LECCE	A
39	D'AMICO	PAOLA	LECCE	A
40	GUIDO	FRANCESCA MARIA	LECCE	A
41	ORLANDO	LIVIA	LECCE	A
42	PANICO	CHIARA	LECCE	A
43	PIAZZALUNGA	GIOVANNA	LECCE	A
44	BRECCIAROLI	VALERIO	MESSINA	A
45	MIRABELLI	FRANCESCA	MESSINA	A
46	STURIALE	MASSIMILIANO	MESSINA	A
47	BARAZZETTA	GIULIA	MILANO	A
48	BARBARO	CARMELO	MILANO	A
49	BENENATI	MARIA ELISA	MILANO	A
50	BERTOLINO	GIULIA	MILANO	A
51	BONANTE	NICOLA	MILANO	A
52	CACCIAGUERRA	SARAH	MILANO	A


A.E.I



53	CAJANI	LETIZIA	MILANO	A
54	CALDERON	IVONNE FIORELLA	MILANO	A
55	CAPOTORTI	FRANCESCA	MILANO	A
56	CARNEVALE	IDA	MILANO	A
57	CARUSO	SOFIA	MILANO	A
58	CATTANEO	FEDERICA	MILANO	A
59	COCCO	SILVIA	MILANO	A
60	COLNAGHI	ALESSANDRO	MILANO	A
61	ALBORINO	ANGELA	NAPOLI	A
62	ALTAMURA	FEDERICA	NAPOLI	A
63	AMORUSO	MARIA	NAPOLI	A
64	APICELLA	GIANLUIGI	NAPOLI	A
65	BASILONE	ANTONELLA	NAPOLI	A
66	BERRINO	DARIO	NAPOLI	A
67	BIZZARRO	RAFFAELLA	NAPOLI	A
68	BRUCCI	MARICA	NAPOLI	A
69	CAMPAIOLA	CARMELA	NAPOLI	A
70	CAPASSO	ROSA	NAPOLI	A
71	CAPURSO	SIMONA	NAPOLI	A
72	CAPUTO	MATTIA	NAPOLI	A
73	CARONIA	ALESSANDRO	NAPOLI	A
74	CASTALDO	MARTINA	NAPOLI	A
75	CERRONE	PASQUALE	NAPOLI	A
76	CITRO	GABRIELLA	NAPOLI	A
77	COLANGELO	BIANCA MARIA	NAPOLI	A
78	COLUCCI	MARIA	NAPOLI	A
79	COMPARE	MARIAGIOVANNA	NAPOLI	A
80	CONTIERI	ENRICO	NAPOLI	A

A.E.I

81	COSTAGLIOLA	CHIARA	NAPOLI	A
82	COSTUME	UMBERTO MARIA	NAPOLI	A
83	CRISCUOLO	JOSE'	NAPOLI	A
84	D' ABROSCA	FRANCESCO	NAPOLI	A
85	DE GAUDIO	MARIA DOLORES	NAPOLI	A
86	BONSANGUE	FEDERICA	PALERMO	A
87	CARRABOTTA	EMANUELA	PALERMO	A
88	FILINGERI	MARINA	PALERMO	A
89	FINAZZO	SALVINA	PALERMO	A
90	GRANATA	MILENA	PALERMO	A
91	NOTO	GIUSEPPE	PALERMO	A
92	PAMPALONE	ERIKA IVALÙ	PALERMO	A
93	RAIMONDO	MICAELA	PALERMO	A
94	AVELLA	EMMA	PERUGIA	A
95	FILIPPI	FEDERICA	PERUGIA	A
96	AGNELLO	ERSILIA	ROMA	A
97	ARATA	VIRGINIA	ROMA	A
98	BALDASSERONI	MARTA	ROMA	A
99	BARBIERI	FELICIA	ROMA	A
100	BASILE	ROSSANA	ROMA	A
101	BELLO	VALERIO	ROMA	A
102	BERTAN	BIANCAMARIA	ROMA	A
103	BONCOMPAGNI	MARIA ROSARIA	ROMA	A
104	BOVA	GIORGIA	ROMA	A
105	BUCCARELLI	GUALBERTO	ROMA	A
106	CALAGNA	FRANCESCA	ROMA	A
107	CAMILLO	GIOVANNA	ROMA	A
108	CAPUTO	CLAUDIA	ROMA	A


A.EI

109	CASINELLI	ALESSANDRA	ROMA	A
110	CIANCIO	EMANUELE	ROMA	A
111	CIARALLI	FRANCESCO MARIA	ROMA	A
112	CILIBERTO	SERENA	ROMA	A
113	CONTINI	ANTONIO	ROMA	A
114	CORTEGIANO	BARBARA	ROMA	A
115	DE VERGORI	MONICA	ROMA	A
116	DI PIETRO	ALESSIO	ROMA	A
117	D'ORAZIO	FRANCESCA	ROMA	A



A.C.I

Csm Roma 01/03/2018
Protocollo P 3669/2018

ALL. 2

MOT D.M. 07.02.2018 - Gruppo B				
n.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO	GRUPPO
1	ANGELICCHIO	GIOVANNI	BARI	B
2	CUTOLO	CHIARA	BARI	B
3	D'ALESSANDRO	CARLOTTA	BARI	B
4	DI GIACINTO	CLAUDIO	BARI	B
5	DORONZO	MICHELA	BARI	B
6	ERONIA	ODETTE	BARI	B
7	FESTA	PASQUALE	BARI	B
8	GAUDIANO	GIULIANA	BARI	B
9	MAMMUCCI	ERMINDO	BARI	B
10	MASTRO	MARIANGELA	BARI	B
11	QUARTARELLA	ANTONIA	BARI	B
12	ANGELERI	GIULIA	BRESCIA	B
13	BELLESI	INES	BRESCIA	B
14	BURTI	ATTILIO	BRESCIA	B
15	CATTANEO	ERMANNNO	BRESCIA	B
16	MARCHINA	SILVIA	BRESCIA	B
17	MOCCIA	GIULIANA	BRESCIA	B
18	PURITA	BEATRICE	BRESCIA	B
19	ZAMBELLI	ELISA	BRESCIA	B
20	CASCONE	STEFANO	FIRENZE	B
21	D'ETTORE	MARIA GIULIA	FIRENZE	B
22	DRIGANI	MAURIZIO	FIRENZE	B
23	GENOVESE	DIANA	FIRENZE	B
24	LISI	VALENTINA	FIRENZE	B
25	PRUNETI	LUCA	FIRENZE	B
26	RAFFAELLI	ROSA	FIRENZE	B

A.E.I.

27	TELLARINI	JONATA	FIRENZE	B
28	TESCO	ELISA	FIRENZE	B
29	TREBALLI	CHIARA	FIRENZE	B
30	VENZO	EMANUELE	FIRENZE	B
31	CREA	IRENE	MILANO	B
32	CURRAO	MARZIA IELENA ALESSANDRA	MILANO	B
33	DALLA PALMA	LORENZO	MILANO	B
34	DI BIASE	GUIDO	MILANO	B
35	DIPINTO	ANTONELLA	MILANO	B
36	FALCONE	GIUSEPPE	MILANO	B
37	FARALLI	GIAN MARIA	MILANO	B
38	FARHAT	ELENA	MILANO	B
39	GIACOIA	VERONICA	MILANO	B
40	GRIMAUDDO	NICOLÒ	MILANO	B
41	IERA	ROSAMARIA	MILANO	B
42	MARINI	MARTINA	MILANO	B
43	MAROZZI	GIULIA	MILANO	B
44	MAZZIOTTA	LIBORIO	MILANO	B
45	DEL GIUDICE	ROBERTA	NAPOLI	B
46	DEL PRETE	VINCENZO	NAPOLI	B
47	DEL VECCHIO	NICOLA	NAPOLI	B
48	D'ELIA	LUISA	NAPOLI	B
49	DI LAURO	LAURA	NAPOLI	B
50	ESPOSITO	CHIARA	NAPOLI	B
51	FERRARA	MAURIZIO	NAPOLI	B
52	FUSCO	MARIA CARMEN	NAPOLI	B
53	GALLIPOLI	MARIA GIOVANNA	NAPOLI	B
54	GARAMBONE	MARIA DONATA	NAPOLI	B
55	GIOIA	MARCO	NAPOLI	B

Csm

Roma 01/03/2018

Protocollo P 3669/2018


 A.E.I

56	GIORDANO	VINCENZO	NAPOLI	B
57	GIRARDI	FEDERICA	NAPOLI	B
58	GOLIA	IOLANDA	NAPOLI	B
59	GRASSI	FRANCESCO	NAPOLI	B
60	GRILLO	GIULIA	NAPOLI	B
61	GUIDA	MARIANGELA	NAPOLI	B
62	I VAZZO	ALESSIA	NAPOLI	B
63	IORIO	PATRIZIA	NAPOLI	B
64	LOMBARDI	FILIPPO	NAPOLI	B
65	LOMBARDO	LUCIA	NAPOLI	B
66	MAISTO	VALENTINA	NAPOLI	B
67	MAROTTA	ALESSIA	NAPOLI	B
68	MASECCHIA	SARAH	NAPOLI	B
69	MENNELLA	ANGELA	NAPOLI	B
70	MEROLA	ARNALDO	NAPOLI	B
71	CANDITO	GIUSEPPINA LAURA	REGGIO CALABRIA	B
72	FOTI	CRISTINA	REGGIO CALABRIA	B
73	GIOVINAZZO	FEDERICA	REGGIO CALABRIA	B
74	OTTOBRINO	ILARIO	REGGIO CALABRIA	B
75	FERRETTI	FEDERICA	ROMA	B
76	FESTA	MARIA SILVIA	ROMA	B
77	IORE	GIONATA	ROMA	B
78	GALLO	AURORA	ROMA	B
79	GALLO	GIOVANNI	ROMA	B
80	GATTO	GUERINO FRANCESCO	ROMA	B
81	GIALLOMBARDO	ELISA	ROMA	B
82	GIULIANI	SIMONA	ROMA	B
83	GRECO	VINCENZO DAVIDE	ROMA	B
84	GULLI'	FEDERICA	ROMA	B

A.E.I

85	IANNUCCI	RAFFAELE	ROMA	B
86	IELO	FLAMINIA	ROMA	B
87	MARINELLI	ALESSIO	ROMA	B
88	MARTINELLI	FLAVIA	ROMA	B
89	MASTRACCHIO	CHIARA	ROMA	B
90	MONTANARI	VIOLA	ROMA	B
91	PETROCCHI	MASSIMO	ROMA	B
92	PETRONI	GIOVANNI	ROMA	B
93	PINNA	MARCELLA	ROMA	B
94	PISTONE	TOMMASO	ROMA	B
95	POLLINI	ELENA	ROMA	B
96	PONTI	ALESSANDRA	ROMA	B
97	AMBROSIO	ALICE	TORINO	B
98	ARAGNO	GIULIA	TORINO	B
99	BONISOLI	BEATRICE	TORINO	B
100	BORRETTA	ANTONIO	TORINO	B
101	BOSIO	DANIELA	TORINO	B
102	CAVARERO	PAOLA	TORINO	B
103	CIRIGLIANO	MARCO	TORINO	B
104	COCILOVO	ROCCO	TORINO	B
105	D'AMELIO	MAGDA	TORINO	B
106	EINAUDI	ELISA	TORINO	B
107	FABARO	FEDERICA	TORINO	B
108	FERRANDO	GIACOMO	TORINO	B
109	GRECO	DAVIDE	TORINO	B
110	MALERBA	MARCO	TORINO	B
111	PALMACCIO	STEFANO	TORINO	B
112	PINTO	VITINA	TORINO	B
113	RATTAZZO	VALENTINA	TORINO	B

Csm Roma 01/03/2018
Protocollo P 3669/2018


A.EI



114	TRUCANO	ANDREA	TORINO	B
115	PAOLI	GIULIA	TRENTO	B
116	PICCINNI	ELENA	TRENTO	B
117	PRESTIANNI	SERGIO ANTONIO	TRENTO	B



A.C.I

<i>Csm</i>	Roma	01/03/2018
	Protocollo	P 3669/2018

ALL. 3

MOT D.M. 07.02.2018 - Gruppo C				
n.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO	GRUPPO
1	BERTOZZI - BONETTI	GIORGIA	ANCONA	C
2	BOSI	MARINELLA	ANCONA	C
3	DI BATTISTA	MATTEO	ANCONA	C
4	GIORGI	ELISABETTA	ANCONA	C
5	GUIDARELLI	VALERIO	ANCONA	C
6	LICO	LORENZO-MARIA	ANCONA	C
7	MARINANGELI	MARTINA	ANCONA	C
8	BUSSU	PAOLA	CAGLIARI	C
9	CORRIAS	SERENA	CAGLIARI	C
10	GANA	ANDREA	CAGLIARI	C
11	MASCIA	MARCO	CAGLIARI	C
12	MASCIA	MONICA	CAGLIARI	C
13	PATRITO	ELISABETTA	CAGLIARI	C
14	ACCOLLA	SALVATORE	CATANIA	C
15	BONANNO	DARIO	CATANIA	C
16	CATALANO	CHIARA	CATANIA	C
17	CRISCIONE	PAOLA	CATANIA	C
18	DI CATALDO	ALESSANDRA	CATANIA	C
19	DI FEDE	ALESSANDRO	CATANIA	C
20	DI SANO	FABRIZIO	CATANIA	C
21	LA FACE	AURORA	CATANIA	C
22	LA PORTA	MICHELA AGATA	CATANIA	C
23	MURABITO	ANNA ELISA	CATANIA	C
24	PELUSO	GIANLUCA ANTONIO	CATANIA	C
25	RACITI	EMMANUELA	CATANIA	C

A.E.I

26	SPINA	SILVIA MARIA	CATANIA	C
27	CAPANNA PISCE'	ERIKA	L'AQUILA	C
28	PALMISANI	ELEONORA	MILANO	C
29	PERILONGO	GIOVANNI FRANCESCO	MILANO	C
30	PULCINA	GIULIA	MILANO	C
31	QUATTROCCHI	ELENA	MILANO	C
32	RECANELLO	FEDERICA	MILANO	C
33	RHO	ALESSANDRO	MILANO	C
34	ROCCO	DAVIDE	MILANO	C
35	ROMANO	ELISA	MILANO	C
36	STASI	AURORA	MILANO	C
37	TIBERTI	STEFANO ALDO	MILANO	C
38	TROTTA	ELISA	MILANO	C
39	VANINI	MARIACHIARA LIONELLA	MILANO	C
40	VENTRIGLIA	LAURA	MILANO	C
41	VETTA	MADDALENA	MILANO	C
42	MINGIONE	MARZIA	NAPOLI	C
43	MINGIONE	VITTORIA	NAPOLI	C
44	MUZZICA	RAFFAELE	NAPOLI	C
45	NAVARRO	SABRINA	NAPOLI	C
46	PACELLI	MARIA ASSUNTA	NAPOLI	C
47	PALAGANO	MICHELE	NAPOLI	C
48	PALUMBO	FILIPPO	NAPOLI	C
49	PAOLINO	MARTINA	NAPOLI	C
50	PELLEGRINO	MARZIA	NAPOLI	C
51	PERNA	IDA	NAPOLI	C
52	PISCIOTTA	BIANCAMARIA	NAPOLI	C
53	QUARANTA	MARIA CARMEN	NAPOLI	C



A.E.I

54	RADICE	GERMANA	NAPOLI	C
55	RIELLO	VALERIO	NAPOLI	C
56	RONSINI	FEDERICA	NAPOLI	C
57	SANGIOVANNI	MARIA CRISTINA	NAPOLI	C
58	SANGIUOLO	CHIARA	NAPOLI	C
59	SANNINO	MARIACHIARA	NAPOLI	C
60	SICOLI	SVEVA	NAPOLI	C
61	SORIANO	VERONICA	NAPOLI	C
62	TEDESCO	ALESSANDRA	NAPOLI	C
63	TURCO	LUISA	NAPOLI	C
64	VELLECA	PASQUALE	NAPOLI	C
65	VIGGIANO	MATTHIAS	NAPOLI	C
66	VITOLO	GIUSEPPE	NAPOLI	C
67	VIVALDI	LICIA	NAPOLI	C
68	VOLPE	GIULIA	NAPOLI	C
69	QUARANTA	GABRIELE	ROMA	C
70	RICCA	ROSSELLA	ROMA	C
71	RICOTTI	GIORGIA MARIA	ROMA	C
72	RISPOLI	GIORGIO	ROMA	C
73	RIZZARO	VERONICA	ROMA	C
74	ROMANO	ANTONIO	ROMA	C
75	SAMA'	FEDERICA	ROMA	C
76	SARNELLI	MARTA	ROMA	C
77	SERRITIELLO	ALFONSO	ROMA	C
78	SINIGALLIA	EUGENIA	ROMA	C
79	SPAGNOLI	GIOVANNI	ROMA	C
80	SPINA	SIMONE	ROMA	C
81	STANGA	AGATA	ROMA	C

A.E.I

82	STELLA	MATTEO	ROMA	C
83	TAGLIONE	MARTINA	ROMA	C
84	TAVERNA	MARIANNUNZIATA	ROMA	C
85	TIMPANO	UGO	ROMA	C
86	VACCA	STEFANIA	ROMA	C
87	VARAZI	SARA	ROMA	C
88	VECCHIO	VALERIA	ROMA	C
89	VITALE	STEFANO LORENZO	ROMA	C
90	ZANI	FRANCESCA	ROMA	C
91	AMORESANO	RAFFAELLA	SALERNO	C
92	CAPUTO	GIANLUCA	SALERNO	C
93	DE ROSA	FILOMENA SARA	SALERNO	C
94	DI FILIPPO	GIANLUCA	SALERNO	C
95	DI GIOVANNI	GIANLUCA	SALERNO	C
96	FENUCCI	MARIA	SALERNO	C
97	GALANTE	PIERPAOLO	SALERNO	C
98	LO CONTE	FEDERICA	SALERNO	C
99	MAGRO	GIOVANNI	SALERNO	C
100	PAGANO	CARMELA	SALERNO	C
101	PIGNATA	SALVATORE	SALERNO	C
102	SPEDALIERE	LUIGI	SALERNO	C
103	BERTOLO	MARCO	TRIESTE	C
104	FINZI	NATALIA	TRIESTE	C
105	MINIUSI	DAVIDE	TRIESTE	C
106	URBAN	FEDERICA	TRIESTE	C
107	AMODEO	GIULIA	VENEZIA	C
108	BENVENUTI	FEDERICA	VENEZIA	C
109	BUSATO	LISA	VENEZIA	C


A.EI



110	FASSINA	LAURA	VENEZIA	C
111	MARTINELLI	EDOARDO	VENEZIA	C
112	PREVITERA	GIULIA	VENEZIA	C
113	SICHIROLLO	ILARIA	VENEZIA	C
114	TOLETTINI	ALESSANDRA	VENEZIA	C
115	TOLLARDO	MARTA	VENEZIA	C
116	ZANTEDESCHI	EDOARDO	VENEZIA	C
117	ZEN	SARA	VENEZIA	C



A.C.I

Csm

Roma 01/03/2018

Protocollo P 3669/2018

All. 4

CALENDARIO TIROCINIO GENERICO MOT DI CUI AL D.M. 7.02.2018

dal 5 marzo al 10 settembre 2018

Gruppo A

05 marzo al 21 aprile	Tribunale Civile
23 aprile al 05 maggio	Tribunale Penale
07 maggio all' 11 maggio	Scuola Castelpulci (settimana di orientamento)
14 maggio al 16 giugno	Tribunale Penale
18 giugno al 10 settembre	Procura della Repubblica

Gruppo B

05 marzo al 21 aprile	Tribunale Civile
23 aprile al 19 maggio	Tribunale Penale
21 maggio al 25 maggio	Scuola Castelpulci (settimana di orientamento)
28 maggio al 16 giugno	Tribunale Penale
18 giugno al 10 settembre	Procura della Repubblica

Gruppo C

05 marzo al 21 aprile	Tribunale Civile
23 aprile al 01 giugno	Tribunale Penale
04 giugno all' 8 giugno	Scuola Castelpulci (settimana di orientamento)
11 giugno al 16 giugno	Tribunale Penale
18 giugno al 10 settembre	Procura della Repubblica